






Città
metropolitana
di Milano



La conferenza di servizi: l'obiettivo della semplificazione, tra composizione degli interessi e celerità decisionale

Raffaella Quitadamo e Manuela Tosi
Sala Ex Caccia
Viale Piceno 60, Milano
17 settembre 2019

Agenda



Ragioni, breve evoluzione storica e natura giuridica della conferenza di servizi

Tipi di conferenza di servizi: istruttoria, decisoria, preliminare


Modalità di svolgimento: conferenza semplificata e simultanea

Funzionamento: composizione e delega del rappresentante

Decisione: la disciplina del dissenso, il coordinamento e le posizioni prevalenti


La determinazione conclusiva: effetti e rimedi oppositivi

Conclusioni




Ragioni, breve evoluzione storica e natura giuridica della conferenza di servizi

La conferenza di servizi tra semplificazione e coordinamento



L'obiettivo di semplificazione dell'iter naturalmente destinato a sfociare nella determinazione della PA trova nella conferenza di servizi il principale tra gli strumenti “tradizionali” e “fisiologici” per la sua incidenza sui meccanismi decisionali che coinvolgono una pluralità di interessi

Che cos'è la conferenza di servizi?



Un **modulo procedimentale**, presente dal 1939, introdotto sul finire degli anni 80 da alcune normative di settore




Generalizzato nella legge n. 241 del 1990

Più volte ritoccato sul piano funzionale e strutturale

- I. n. 24/2000
- I. n. 15/ 2005
- I. n. 122/ 2010
- I. n. 106/2011
- I. n. 134/2012
- I. n. 221/2012
- L. n. 164/2014

I. 127/2016


Perché semplifica ed accelera il procedimento?



Concentra le funzioni, contestualizzando e rendendo contemporanei adempimenti che, diversamente, sarebbero per legge successivi tra loro e allungherebbero i tempi di conclusione del procedimento

Effettua un **coordinamento di interessi pubblici** appartenenti ad amministrazioni differenti, permettendo di riunire ad un unico «tavolo» la valutazione degli stessi e consentendo – a certe condizioni – il superamento del dissenso manifestato dalle diverse amministrazioni coinvolte

Corte Costituzionale



[...] La conferenza di servizi **consente l'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge**, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze [...].


(sentenza n. 179 del 2012)

...tale istituto [è stato] «introdotto dalla legge non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento, quanto per **rendere contestuale** quell'esame da parte di amministrazioni diverse che, **nella procedura ordinaria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte**» (sentenza n. 62 del 1993)

...quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "atti istruttori" al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo.

(sentenza n. 340 del 2000)

Schema classico



Atto di
assenso
ente 1

Atto di
assenso
ente 2

Atto di
assenso
ente 3

Ognuno di essi a sua volta può necessitare dell'acquisizione di pareri prima di essere emesso

Esempi:

Autorizzazione paesaggistica + permesso di costruire





Autorizzazione allo scarico in fognatura




Autorizzazione per la realizzazione di impianti di telecomunicazione



Conferenza di servizi



Come si è arrivati alla riforma




Difficoltà di DECIDERE: introiettare il meccanismo di funzionamento e le ragioni ontologiche della conferenza, con conseguente divaricazione tra mondo giuridico e mondo reale

CAUSE PRINCIPALI

- Complessità normativa e sovrapposizione tra le fonti (legge nazionale generale, leggi di settore, leggi regionali)
- Frammentazione delle competenze (su cui i relativi titolari tendono a concentrarsi)
- Impossibilità di conferire priorità agli interessi in gioco
- Scarsa responsabilizzazione dell'amministrazione precedente (che spesso non assume una vera direzione del procedimento)
- Difetto di collaborazione tra amministrazioni (o comportamenti palesemente ostruzionistici)
- Tempistica dilatata e assenza di stabilità delle decisioni assunte

D.Lgs 30 giugno 2016 n. 127. Da dove nasce?



art. 2 legge 7 agosto 2015 n. 124 : delega al Governo per il riordino complessivo della disciplina in materia di conferenza di servizi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge **(28 agosto 2016)**.

Principi e criteri direttivi della delega:

Riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria

Riduzione e certezza dei tempi della conferenza


Disciplina delle **forme di partecipazione** e dei **meccanismi decisionali**

Definizione di **meccanismi** e **termini** per la valutazione tecnica da parte delle amministrazione preposte alla tutela di interessi sensibili prevedendo la possibilità di attivare **procedure di riesame**

Semplificazione dei lavori della conferenza attraverso l'utilizzo di **strumenti informatici** e differenziando le **modalità di svolgimento** secondo il **principio di PROPORZIONALITÀ**

Coordinamento delle disposizioni di carattere generale con la **normativa di settore** e con l'art. 17 bis della legge 241/90


Parere Consiglio di Stato n. 00431/2016-15 marzo 2016 Favorevole con osservazioni



Riforma della Pubblica Amministrazione come un **“tema unitario”** come riforma complessiva dei rapporti tra Stato e cittadino


“Visione nuova” della Pubblica Amministrazione, che si occupa con strumenti moderni e multidisciplinari di **crescita e sviluppo** e non più solo di apparati e gestione, che sia **informatizzata** e **trasparente**, che consideri l'impatto **“concreto”** degli interventi sul comportamento dei cittadini, sulle imprese, sull'economia

Decreto legislativo 127/2016: Contenuti




Titolo I: reca le modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi, attuata mediante modifica degli artt. da **14 a 14*quinquies*** della legge n. 241 del 1990

Titolo II: contiene le disposizioni di **coordinamento** fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali che regolano lo svolgimento della conferenza di servizi



**Tipi di conferenza di servizi:
istruttoria, decisoria, preliminare**

Tipi di conferenza di servizi



Istruttoria: volta all'espletamento **contestuale** degli adempimenti istruttori e, in specie, al **confronto degli interessi pubblici**

Decisoria: volta a concentrare in un'unica sede la collaborazione funzionale di più **Amministrazioni dotate di poteri decisori**, conducendo ad un provvedimento finale che è la “decisione procedimentale”, che sostituisce le determinazioni delle plurime amministrazioni partecipanti

Preliminare: la dottrina classifica come “**predecisoria**”, finalizzata a verificare, anteriormente all'avvio del procedimento, la sussistenza delle condizioni per la positiva conclusione fino ad individuare misure correttive per l'emanazione di un provvedimento “positivo”

Conferenza di servizi (art. 14 legge 241/1990)

Istruttoria


Facoltativa

-Volta a svolgere un esame contestuale degli interessi pubblici

-Su iniziativa dell'amministrazione procedente o su richiesta dell'interessato o di un'altra amministrazione coinvolta

-Libertà di definizione delle modalità da parte dell'amministrazione procedente

Conferenza di servizi (art. 14 legge 241/1990)



Decisoria

- Obbligatoria nei casi previsti dalla Legge
- Ha modalità di svolgimento definite e vincolanti
- Si conclude con una determinazione che sostituisce ogni atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti

Conferenza di servizi (art. 14 legge 241/1990)

Preliminare

Si esprime su uno studio di fattibilità per progetti di particolare complessità o di insediamenti produttivi

- Su richiesta motivata e non vincolante dell'interessato
- Modalità asincrona con tempi ridotti fino alla metà e senza determinazione conclusiva
- Nel successivo procedimento si procede in modalità sincrona e ci si può discostare solo in presenza di elementi significativi emersi successivamente

Conferenza Istruttoria

FACOLTATIVA: PUO' essere indetta quando opportuna per effettuare un **esame contestuale degli interessi pubblici** coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero in più procedimenti connessi riguardanti medesime attività o risultati

Indizione

Rimessa alla **discrezionalità**
dell'amministrazione procedente

Può essere richiesta:

da parte di **una delle amministrazioni** coinvolte nel procedimento

dal **privato** interessato

Svolgimento in forma libera

secondo le modalità della conferenza **semplificata**

con **modalità diverse definite** dall'amministrazione procedente

Conferenza Decisoria

OBBLIGATORIA: SEMPRE indetta quando la **conclusione positiva** del procedimento è subordinata all'acquisizione di **più** pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso.

2 modelli di conferenza

SEMPLIFICATA

a carattere **necessario** e **ordinario**

SIMULTANEA

modalità **asincrona**-
senza riunione

Due modelli non rigorosamente separati ma **tendenzialmente integrabili**: il secondo costituisce eventuale sviluppo del primo

a carattere **eventuale** ed **eccezionale**

modalità **sincrona** (con riunione)

Modalità di svolgimento Conferenza PRELIMINARE

Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi

Motivata richiesta del privato
+ studio di fattibilità

ENTRO 5
GIORNI

Indizione facoltativa da parte dell'amministrazione procedente al fine di verificare, prima della presentazione del progetto definitivo quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso

ENTRO 45/90 GIORNI
RIDOTTI FINO ALLA
META'

Presentazione dell'istanza da parte del privato


Le Amministrazioni
esprimono le proprie
determinazioni

ENTRO 5
GIORNI

Conferenza simultanea


le determinazioni possono essere modificate
solo in presenza di **significativi elementi**
emersi nel successivo procedimento

L'amministrazione procedente trasmette le
determinazioni al richiedente




**Modalità di svolgimento:
conferenza semplificata e simultanea**


Modalità e tempi di svolgimento della Conferenza SEMPLIFICATA



Modalità di svolgimento Conferenza SEMPLIFICATA



Indizione della conferenza di servizi da parte dell'amministrazione precedente



Le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica secondo le modalità previste dall'art. [47 del CAD](#).
Nel caso di acquisizione di **autorizzazione paesaggistica**, l'indizione della CdS va trasmessa anche alla Soprintendenza.

Contenuti della comunicazione:


Oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione

Il termine perentorio, non superiore a 15 giorni per la richiesta di eventuali integrazioni (i termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni)

Il termine perentorio per la conclusione della conferenza 45/90 giorni

Data eventuale riunione simultanea, nei successivi 10 giorni alla scadenza del termine di conclusione della conferenza (solo quando è strettamente necessaria art. 14-bis comma 2, lettera d)).

Modalità di svolgimento Conferenza SEMPLIFICATA



Invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni. Il termine è di 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini.

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine

La determinazione priva dei requisiti

equivalgono ad **assenso senza condizioni** ad eccezione dei casi in cui disposizioni europee richiedono l'adozione di provvedimenti espressi

Caratteristiche delle determinazioni

congruamente motivate

formulate in termini di assenso o dissenso

recanti le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso

Le prescrizioni o le condizioni per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico (devono essere specificate le disposizioni normative o gli atti amministrativi generali da cui deriva il vincolo o se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico)

Modalità di svolgimento Conferenza SEMPLIFICATA

Adozione della determinazione di conclusione della conferenza

CONCLUSIONE POSITIVA adottata entro 5 giorni lavorativi sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati

Atti di assenso anche impliciti
Atti condizionati che non modificherebbero la conclusione



CONCLUSIONE NEGATIVA PREAVVISO DI DINIEGO-comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 10 bis della L.241/90.

Trasmissione alle amministrazioni delle eventuali osservazioni pervenute nei 10 giorni


Ulteriore determinazione di conclusione negativa della conferenza

Eventuale riunione in modalità sincrona per l'esame contestuale degli interessi coinvolti

Conferenza di servizi decisoria




Chiusura della fase asincrona



Scaduto il termine per l'espressione dei pareri (o prima, se tutti i pareri sono pervenuti):

Caso 1


- atti di assenso non condizionati, anche impliciti
- pareri in cui prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza



Determinazione di conclusione positiva della conferenza


(nessun
verbale!)
Entro 5 gg
lavorativi

Chiusura della fase asincrona



Caso 2


almeno un parere negativo fondato sull'**assoluta incompatibilità** e che l'amministrazione precedente non ritenga superabile



Determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce gli effetti di cui al 10/bis

solo in caso di osservazioni si procede ad indire una nuova CdS in forma asincrona


Chiusura della fase asincrona



Caso 3

In tutti gli altri casi, fra cui ad es.:

- Pareri negativi superabili
- Modifiche che comportano nuove verifiche da parte dei soggetti coinvolti
- Vi sono dubbi sull'esito della fase asincrona
- Etc.



L'amministrazione procedente svolge la seduta in modalità sincrona nella data prefissata

Modalità e tempi di svolgimento della Conferenza SIMULTANEA

Prevista solo:

- quando nel corso della Cds semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono **modifiche sostanziali**
- in casi di **particolare complessità** della decisione da assumere
- in caso di progetto sottoposto a **VIA Regionale**
- è stato presentato **progetto definitivo ad esito della conferenza di servizi preliminare**

Inizio del procedimento
Ricevimento della domanda

ENTRO 5 GIORNI

Indizione della conferenza di servizi da parte dell'amministrazione precedente


ENTRO 45 GIORNI

Svolgimento della/e riunione/i

ENTRO 45/90 GIORNI DALLA PRIMA RIUNIONE


Adozione di determinazione motivata di conclusione della conferenza:
-sulla base delle **posizioni prevalenti**
-sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati

Conclusione dei lavori della conferenza
Il termine è di 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini.



Funzionamento: composizione e delega del rappresentante

Modalità di svolgimento Conferenza SIMULTANEA




Giudizio preventivo sulla COMPLESSITA' - esempi

- **natura/importanza degli interessi in gioco**
- **tipo di progetto interessato (es. rilevante impatto territoriale)**
- **numero e tipologia della amministrazioni interessate e da coinvolgere**
- **tipo di accertamenti richiesti**

Sarebbe opportuno che l'amministrazione procedente, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, definisse questi parametri al fine di stabilire criteri generali ed astratti cui uniformare il proprio operato in funzione di una maggiore certezza delle procedure applicabili

Modalità di svolgimento Conferenza SIMULTANEA




E' previsto il **rappresentante unico**, abilitato ad esprimere
-definitivamente
-in modo univoco
-in modo vincolante
-indicando le eventuali modifiche progettuali
la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza
della conferenza

Amministrazioni statali: nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Amministrazioni periferiche: nominato dal Prefetto

Regioni/Enti locali: definiscono autonomamente le modalità di designazione

Come si forma la volontà del rappresentante unico?




«E' evidente che il rappresentante unico non sarebbe tale se non dovesse in qualche modo prendere conoscenza del punto di vista delle amministrazioni interessate e farsene portavoce nel corso della conferenza, pur non costituendo un mero «nuncius» delle medesime. Ne segue che pur nel silenzio della norma il rappresentante deve ritenersi tenuto a sentire, in sede preparatoria e non necessariamente con i criteri della formalità, le amministrazioni in questione prima che la conferenza si svolga, anche al fine di stabilire i margini operativi del suo agire, che deve essere necessariamente connotato da un minimo di flessibilità»- Consiglio di Stato-parere reso n. 468/2018


Se il rappresentante non sentisse le amministrazioni rappresentate...

«Fatta salva l'eventuale responsabilità personale, amministrativa o disciplinare del rappresentante stesso, non si addiverrebbe per ciò solo alla invalidità della determinazione conclusiva della conferenza. Costituisce infatti, principio generale dell'ordinamento che, in mancanza di norme specifiche, i rapporti interni tra rappresentato e rappresentante siano opponibili a chi entra in relazione giuridica con questi»

Come si forma la volontà del rappresentante unico?




Le amministrazioni rappresentate POSSONO prendere parte ai lavori della conferenza in funzione di SUPPORTO del rappresentante unico



Decisione:

**la disciplina del dissenso, il coordinamento
e le posizioni prevalenti**

Modalità di svolgimento Conferenza SIMULTANEA



Decisione

Disciplina del dissenso esclusivamente come volontà negativa conforme ad una serie di requisiti

Dissenso costruttivo: no ad opposizioni intransigenti, no a posizioni preconcette

Necessità di proporre soluzioni progettuali alternative come «passo in avanti verso il raggiungimento ragionato tra pubblici interessi»

Si considera acquisito **l'assenso senza condizioni** in caso di

- mancata partecipazione**
- partecipazione senza manifestazione della posizione**
- dissenso riferito a questioni non oggetto della conferenza**
- dissenso non motivato**




Interessi sensibili

Tutela ambientale, paesaggistico territoriale, beni culturali, salute e pubblica incolumità

Progressiva riduzione status privilegiato


Conferenza di servizi (art. 14 ter commi 2 e 6 L. 241/90)

Pareri e valutazioni tecniche (art. 16-17-17 bis L. 241/90)



La determinazione conclusiva: effetti e rimedi oppositivi

Conclusione del procedimento



DETERMINAZIONE MOTIVATA


Adottata all'esito dell'ultima riunione e comunque non oltre il termine di conclusione del procedimento e sulla base delle POSIZIONI PREVALENTI

Sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (**Vale sia per la CdS asincrona che per la CdS sincrona**)

Posizioni prevalenti: peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame

APPROCCIO QUALITATIVO E SOSTANZIALE E NON NUMERICO E QUANTITATIVO

Fase di integrazione dell'efficacia



Approvazione unanime

Determinazione immediatamente efficace

Approvazione sulla base delle posizioni prevalenti

Sospensione dell'efficacia per i tempi dei rimedi in caso di dissensi qualificati

Termini di efficacia degli atti sostituiti

Comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza

Meccanismi di autotutela

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti con **congrua motivazione** possono richiedere **l'annullamento** della determinazione per motivi di legittimità previa indizione di nuova conferenza

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti **che abbiano partecipato alla conferenza o che si siano espresse nei termini** possono richiedere la **revoca** della determinazione

Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

Opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri

Dissenso qualificato (amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) **entro 10 giorni** dalla comunicazione della determinazione conclusiva

La Presidenza del Consiglio dei Ministri entro **15 giorni** dalla data dell'opposizione indice riunione

Se si raggiunge l'intesa l'amministrazione procedente adotta NUOVA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA


Se non si raggiunge l'intesa la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri

Le Amministrazioni formulano proposte

Se il Consiglio dei Ministri **accoglie parzialmente** l'opposizione modifica la determinazione

Se il Consiglio dei Ministri **non accoglie** l'opposizione la determinazione acquista efficacia

Valutazione di impatto ambientale




Art. 14 comma 4 Legge 241/90 (D. Lgs 127/2016)

Svolgimento **obbligatorio** della conferenza di servizi **decisoria**, in modalità **sincrona**, indetta entro **10 giorni** dalla verifica documentale, termine di conclusione **150 giorni** dalla presentazione dell'istanza

Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'[articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)”.

E' introdotta la modalità **sincrona** e l'estensione dei titoli sostituiti dalla VIA, non più limitati alla materia ambientale

Valutazione di impatto ambientale




D. Lgs. 104 del 16 giugno 2017

Introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato (**27 bis** D. Lgs. 152/06) al **procedimento autorizzatorio unico** di competenza regionale che disciplina compiutamente le procedure di competenza delle Amministrazioni territoriali e che risulta integralmente autosufficiente, esaustivo e confermativo delle scelte già operate con la riforma della Legge n. 241/1990 di cui al D.lgs. n. 127/2016

.

Valutazione di impatto ambientale



D. Lgs. 104 del 16 giugno 2017: principali novità


“Processo” che comprende più fasi con termini ordinari che al netto delle sospensioni (**max 30 giorni**) e della concessione di nuovi termini per integrazioni documentali (**max 180 giorni**) è:

- **45 giorni** (Presentazione istanza, verifica documentazione, comunicazioni alle altre amministrazioni)
- **60 giorni** (consultazione pubblico)
- **130 giorni** (convocazione conferenza di servizi e adozione provvedimento)

Totale: 235 giorni-Tutti i termini del procedimento di Via si considerano **PERENTORI**

La determinazione finale della conferenza COSTITUISCE il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende la VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto indicandoli esplicitamente

Silenzio assenso procedimentale




Attribuzione al silenzio dell' **effetto di carattere provvidamentale**

Equiparazione tra **inerzia e provvedimento di segno positivo**

Comportamento significativo nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni **fuori e dentro la conferenza di servizi**

Silenzio assenso procedimentale



Art. 17 bis Legge 241/90

Riforma i rapporti esterni dell'Amministrazione con i privati **pervadendo i rapporti interni tra Amministrazioni**

Stigmatizza **l'inerzia procedimentale** trasformandola in atto di assenso che consente l'adozione del provvedimento finale

Previsione di PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO


Silenzio come ADESIONE IMPLICITA alla proposta di atto

Silenzio assenso procedimentale

Se è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche



Silenzio assenso procedimentale



PARERE CONSIGLIO DI STATO 23 GIUGNO 2016

A CHI si applica

REGIONI, ENTI LOCALI, AUTORITA' INDIPENDENTI

GESTORI DI BENI E SERVIZI PUBBLICI che nello svolgimento delle proprie attività o funzioni sono tenute ad osservare i **PRINCIPI** del procedimento amministrativo

SOCIETA' (anche in house) con totale o prevalente capitale pubblico limitatamente all'esercizio del **FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

Silenzio assenso procedimentale

PARERE CONSIGLIO DI STATO 23 GIUGNO 2016

A CHE COSA si applica

Ai procedimenti che prevedono al proprio interno una fase **codecisoria** necessaria di competenza di altra Amministrazione anche preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ecc..

Agli atti di ASSENSO il cui contenuto può essere esclusivamente di SEGNO POSITIVO o di SEGNO NEGATIVO

Ai PARERI VINCOLANTI in quanto all'amministrazione è riconosciuto un potere sostanziale di scelta e di presidio di INTERESSE PUBBLICO quindi un potere di CODECISIONE

Silenzio assenso procedimentale

A CHE COSA NON si applica

Ai provvedimenti richiesti direttamente dal PRIVATO (art. 20 L. 241/90)

Ai PARERI OBBLIGATORI per i quali è prevista la possibilità di prescinderne (art. 16 L. 241/90)

Ai pareri FACOLTATIVI (art. 16 L. 241/90, in quanto riconosciuta la possibilità dell'Amministrazione di procedere in assenza)

Alle VALUTAZIONI TECNICHE (art. 16 L. 241/90, per le quali la norma prevede un meccanismo di silenzio devolutivo)


Silenzio assenso procedimentale

PARERE CONSIGLIO DI STATO


Applicabilità art. 17 bis

nel caso in cui l'Amministrazione procedente deve acquisire l'assenso di **1 sola Amministrazione**

nel caso in cui l'Amministrazione procedente deve acquisire l'assenso di **+ Amministrazioni in funzione CODECISORIA al fine di prevenire la necessità di convocare conferenza di servizi**



Tendenziale **contrastò** con la disciplina della Conferenza di servizi divenuta **OBBLIGATORIA** proprio nel caso in cui l'Amministrazione procedente deve acquisire l'assenso di **+ Amministrazioni in funzione CODECISORIA**



Conclusioni

La riforma della conferenza di servizi

Conclusioni

SEMPLIFICAZIONE

Tempi contingentati e PERENTORI

CASI SEMPLICI da risolvere con il ricorso alla CONFERENZA SEMPLIFICATA: in concreto più razionale e più rispettosa del canone costituzionale del BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


COORDINAMENTO

CONFERENZA SIMULTANEA come strumento che opera sul piano procedimentale per raccogliere in modo adeguato la «sfida della complessità»

Dialogo permanente che permetta di trovare la soluzione migliore per il caso concreto «strada facendo»

La riforma della conferenza di servizi


Conclusioni



La conferenza di servizi quale strumento della cd «**amministrazione di risultato**»

La nuova configurazione influisce sul **comportamento** delle amministrazioni che si trasforma da mero esercizio di potere a strumento necessario e doveroso per il raggiungimento di risultati concreti, in un'ottica di procedimento diretto alla produzione di una utilità reale


Capacità delle amministrazioni detentrici dei singoli interessi pubblici coinvolti in un «**EPISODIO AMMINISTRATIVO COMPLESSO**» di entrare in dialogo tra loro, di comparare i propri interessi, di bilanciarli al fine di raggiungere una soluzione satisfattiva del caso di specie



***I PROCESSI DI CAMBIAMENTO NON FINISCONO
MA INIZIANO CON LE LEGGI***



Città
metropolitana
di Milano



+COMMUNITY

UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI

Raffaella Quitadamo e Manuela Tosi

Città metropolitana di Milano



Il seminario è inserito nel progetto METROPOLI STRATEGICHE, finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale, coordinato da ANCI, che si pone l'obiettivo di accompagnare i cambiamenti organizzativi e lo sviluppo delle competenze legate alle innovazioni istituzionali nelle Città Metropolitane.